

STATUTO

Associazione Ronco sopra Ascona - Cultura e Tradizioni

Statuto del 18 giugno 2019

I Disposizioni generali

Art. 1 Sotto la denominazione "Associazione Ronco sopra Ascona – Cultura e Tradizioni" è costituita un'associazione apartitica e aconfessionale ai sensi dell'art. 60 e segg. CCS.

Art. 2 La sede legale è in Ronco sopra Ascona (TI).

Art. 3 Scopo dell'Associazione è:

- La conservazione, la divulgazione e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, paesaggistico e artistico, dell'architettura, della toponomastica e delle usanze nel comprensorio di Ronco e della Regione.
- La collaborazione con Enti attivi nel comune e nella Regione che perseguono finalità analoghe ivi comprese quelle turistiche.

La società persegue i propri scopi con i mezzi che ritiene più idonei, in particolare:

- Riunioni periodiche.
- Conferenze, mostre di pittura, fotografiche e simili.
- L'elaborazione e la divulgazione di opuscoli informativi, di libri o di guide per il turismo.
- La disponibilità a svolgere attività consultiva di collaborazione, stimolo e partecipazione presso Enti amministrativi, culturali e privati cittadini o private associazioni.
- Tutto ciò che direttamente o indirettamente rientra nello scopo dell'Associazione.

Art. 4 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da contribuzioni dei soci, sostegni volontari pubblici o privati, da donazioni e da introiti derivati dall'attività dell'Associazione.

Art. 5 Gli organi dell'Associazione sono:

- a. L'Assemblea generale
- b. Il Comitato
- c. I Revisori

Art. 6 Per gli impegni verso terzi, l'Associazione risponde unicamente con il proprio capitale sociale.

II I soci

Art. 7 I soci si suddividono in:

- Contribuenti, che pagano la quota sociale annuale.
- Attivi, ossia i soci che oltre al pagamento della quota partecipano alle attività dell'Associazione.
- Onorari, che per speciali meriti o servizi resi all'Associazione vengono riconosciuti tali dall'assemblea generale, su proposta del Comitato e sono esentati dal pagamento della quota sociale.

Art. 8 Il socio che avesse ad agire contro gli interessi della società o contro il buon nome, potrà essere espulso per decisione del Comitato.

Contro la decisione del Comitato, il socio può ricorrere all'Assemblea generale, entro 15 giorni dal ricevimento della notifica di espulsione, per il tramite del Presidente. L'assemblea deciderà inappellabilmente.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.



III Assemblee ordinarie e straordinarie

Art. 9 L'Assemblea generale ordinaria dell'Associazione deve essere tenuta di preferenza nel primo trimestre di ogni anno.

Essa è convocata dal Comitato con almeno una settimana di preavviso scritto a tutti i soci o tramite pubblicazione pubblica e con l'indicazione delle trattande (ordine del giorno).

Sono di competenza esclusiva dell'Assemblea:

- a. L'approvazione e lo scarico dell'attività del Comitato
- b. L'approvazione e lo scarico dei conti e del rapporto dei revisori
- c. La delibera circa l'approvazione del bilancio dell'Associazione
- d. Le nomine statuarie: Presidente, membri di Comitato, due revisori dei conti e un supplente
- e. La nomina dei soci onorari
- f. La fissazione della quota sociale
- g. L'approvazione e la modifica dello statuto
- h. La sorveglianza sulla gestione degli organi dell'Associazione e la relativa revoca se necessario

Art. 10 Possono essere convocate assemblee straordinarie sia da parte del comitato che su istanza scritta contenente le motivazioni, di almeno un quinto dei soci, con le stesse modalità dell'assemblea ordinaria, eccetto che il termine può essere ridotto.

Art. 11 Salvo i casi previsti dalla legge o dal presente statuto, l'Assemblea può decidere validamente, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Art. 12 L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, coadiuvato dal segretario che redige il verbale.

Art. 13 Le votazioni e le elezioni avvengono per alzata di mano, almeno che l'Assemblea non stabilisca altro sistema di voto.

Art. 14 Tutte le risoluzioni assembleari sono prese a maggioranza relativa, salvo disposizioni diverse dello statuto. In caso di parità decide il voto del Presidente.

Art. 15 Per le elezioni alle cariche sociali, è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti al primo scrutinio e la maggioranza relativa al secondo.
In caso di parità di voti al secondo scrutinio, deciderà il sorteggio.

Art. 16 L'assemblea può decidere se discute e delibera sui temi non all'ordine del giorno, se questi vengono presentati al momento della lettura, con la clausola d'urgenza, o solo qualora sia presente l'unanimità dei soci.

IV Comitato

Art. 17 Il Comitato dell'Associazione si compone di un minimo di cinque ed un massimo di sette membri. Essi vengono nominati dall'Assemblea generale, su proposta del Comitato dell'Associazione, restano in carica un anno e sono sempre rieleggibili.
La carica di membro del Comitato è onorifica.

Art. 18 Il Comitato provvede al buon funzionamento dell'Associazione e alla realizzazione degli scopi prefissi.

Incarica il cassiere di redigere entro il 31 dicembre di ogni anno un bilancio sullo stato patrimoniale dell'Associazione che deve essere approvato dall'Assemblea dei soci.

Inoltre cura gli interessi dell'Associazione al fine di proseguirne il fine e lo scopo.

In particolare il Comitato è competente:

- a. Per decidere circa l'ammissione dei nuovi soci.
- b. Per eseguire e mettere in atto le decisioni dell'Assemblea.

Art. 19 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, che è vincolata verso i terzi dalla firma congiunta del Presidente o del suo Vice con il Segretario o il Cassiere.

Art. 20 Il Comitato è convocato dal Presidente ogniqualvolta lo ritiene necessario o su richiesta della maggioranza dei suoi membri.

Esso si riunisce ogni qualvolta lo ritiene necessario, ma almeno due volte all'anno.

Le decisioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, decide il voto del Presidente.

Art. 21 Il Comitato nomina tra i suoi membri:

- Il (la) Vice Presidente
- Un(a) Segretario
- Un(a) Cassiere - le cariche di segretario e di cassiere possono essere assunte da una sola persona.

V I revisori

Art. 22 L'Assemblea generale nomina ogni anno due revisori e un supplente: questi sono sempre rieleggibili.

I revisori esaminano i conti dell'Associazione e presentano rapporto scritto all'Assemblea generale o se del caso straordinaria.

VI Disposizioni finali

Art. 23 Dichiarazioni alla stampa a nome dell'Associazione possono essere rilasciate solo dal Presidente che rappresenta l'Associazione.

Art. 24 Per la modifica dello Statuto è richiesta la maggioranza dei due terzi dei soci presenti all'Assemblea.

Art. 25 L'Associazione può essere validamente sciolta mediante deliberazione dell'Assemblea generale o straordinaria appositamente convocata, con voto di almeno due terzi dei presenti. In caso di scioglimento l'Assemblea deciderà pure la destinazione del patrimonio, il quale, salvo casi particolari, dovrà essere devoluto per scopi analoghi a quelli dell'Associazione.

Art. 26 Per quanto non previsto dal presente statuto si fa richiamo alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 27 Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea generale nella sua riunione in Ronco sopra Ascona, tenutasi in data 5 luglio 2018 alle ore 20.15 e seguenti.

Ronco sopra Ascona, 18 giugno 2019

La Presidente
Arch. Sabrina Németh

Il Consigliere estensore
Avv. Niccolò G. Ciseri